

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1877

quindi alla Commissione ed a me, che congiungendo nella formula l'elemento degli *atti di esecuzione* con la specifica determinazione che debbano essere atti che costituiscono l'*esecuzione già cominciata*, sarebbe aggiunta chiarezza alla formula, ed evitato quel pericolo che, d'accordo coll'onorevole Chimirri, io intendo di prevenire.

L'esecuzione del reato non può constare che di quelle azioni, di quegli atti i quali, ripetuti, ne produrrebbero la consumazione; altrimenti non si è che nel campo degli atti semplicemente preparatorii.

Laonde la nuova formola concordata senza alcun dubbio è preferibile a quella con cui vorrebbe emendarla l'onorevole Chimirri.

Quanto all'altra aggiunzione, che pure d'accordo si è introdotta, cioè l'attributo *idonei* accanto agli *atti esteriori*, l'onorevole Chimirri egli pure l'accetta. Tutta la differenza si riduce a questo, che egli vorrebbe lasciare isolata la menzione degli *atti di esecuzione*, e noi vogliamo qualificarli, determinarli, circoscriverli meglio, spiegando che non possono chiamarsi *atti di esecuzione* se non quegli atti mercò i quali l'esecuzione materiale del reato è *incominciata*. Codesta aggiunta non nuoce, io credo, al suo scopo, ma lo aiuta. E poichè essa risulta dagli studi di una prima Commissione governativa, composta di chiarissimi giureconsulti, ed è concordata colla vostra Commissione, nella quale seggono i più eminenti criminalisti italiani, a me pare che potrebbe l'onorevole Chimirri fare a fidanza con tutte queste guarentie della bontà della formola anzidetta, che ha potuto raccogliere intorno a sè il consentimento di tanti, e ritirare l'emendamento da lui proposto.

CHIMIRRI. Poichè la Commissione crede che il concetto da me espresso si trovi integralmente e chiaramente incarnato nella formula concordata, io non intendo di insistere, non avendo presa la parola ad altro scopo se non per provocare gli ottenuti schiarimenti.

Solamente vorrei pregare la Commissione di dire se crede degno della sua considerazione quanto ho esposto circa la punibilità del tentativo di delitto. Se la Commissione non l'accetta, io mi rassegnerò al suo giudizio.

PRESIDENTE. Questa proposta dell'onorevole Chimirri è nei seguenti termini:

« Il tentativo di delitto è punito nei soli casi, in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata. »

CHIMIRRI. È la formula adottata dal Codice vigente.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta?

PESSINA, *relatore*. Malgrado la mia opinione individuale, come questa questione fu molto dibattuta nel seno della Commissione e la maggioranza della Commissione andò nella sentenza di non far distinzione fra crimini e delitti, io in nome della Commissione dichiaro che non potrei accettare la proposta dell'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Ed io non insisto e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 59 come fu concordato dalla Commissione e dal Ministero:

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con idonei atti esteriori che costituiscano il cominciamento della sua esecuzione, e per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto tutti gli atti necessari a consumarlo, è colpevole di reato tentato, ed è punito con la pena del reato consumato, diminuita di due a tre gradi. »

(È approvato.)

Ora riprendiamo l'ordine della discussione degli articoli del progetto al punto in cui nell'ultima seduta venne tralasciata.

« Capo III. — *Del concorso di più persone in uno stesso reato, ossia degli autori e dei complici.* — Art. 63. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce. »

Se nessuno domanda la parola...

BORTOLUCCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. Io farei una nuova preghiera alla egregia nostra Commissione, ed è di vedere se potesse accettare il paragrafo secondo dell'articolo 75 del progetto senatoriale, il quale è così concepito:

« Si considerano autori del reato anche coloro che hanno immediatamente cooperato all'atto che lo costituisce. »

L'articolo 72 proposto dall'onorevole ministro che è il 63 della Commissione esclude questo secondo alinea, o paragrafo, del progetto senatoriale.

A me sembrerebbe invece che fosse utile e giusto l'adottarlo.

In che consiste l'atto che costituisce un reato?

Consiste in quell'azione la quale è considerata dalla legge come una violazione del suo precetto, come una violazione delle sue disposizioni. Quindi autore del reato è colui che commette materialmente, diremo, questa stessa violazione. Ma ponno parteciparvi e concorrervi altri direttamente colla propria persona nell'atto stesso in cui si consuma.

In questo caso, che è quello contemplato dal progetto senatoriale, pare a me che la responsabilità di codesti partecipanti sia pari a quella del mate-